

REPERTORIO N. 47.144

RACCOLTA N. 23.640

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"CLABO S.p.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue ed il giorno ventinove del mese di aprile
29 aprile 2022

Alle ore quattordici.

In Osimo, nel mio studio in Via Marco Polo n. 98.

Avanti a me dottor ANDREA SCOCCIANTI - Notaio con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, in aderenza a quanto previsto dall'art. 106 II comma del D.L. 18/2020 e s.m.i. si è collegato in audio-video conferenza il signor:

- **BOCCHINI PIERLUIGI**, nato a Jesi il giorno 19 ottobre 1970, residente a Jesi, Via Gramsci n. 88.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo che mi richiede di ricevere il presente atto.

Quindi il signor Bocchini Pierluigi, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**CLABO S.P.A.**" con sede in Jesi, Viale dell'Industria n. 15, Capitale Sociale Euro 9.299.775,00, codice fiscale Partita IVA e numero d'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche: 02627880426, REA: AN-202681, mi richiede di assistere, per redigerne il verbale, alla presente assemblea della Società anzidetta, qui riunita tramite il sistema di videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo pari a Euro 600.000,00 comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 224.719 azioni con godimento regolare e avente le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato al socio Cla.Bo.Fin S.r.l. - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifica degli artt. 5, 9, 10, 11, 16, 18 e 28 dello Statuto di Clabo S.p.A., al fine di recepire alcune indicazioni da parte di Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea il signore costituito il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dal vigente Statuto Sociale in questo giorno ed ora in unica convocazione, con la previsione, per quanto concerne l'intervento dei soci in Assemblea, che questo avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF").

- che il Rappresentante Designato è il signor Botti Lorenzo, nato a Cremona il 7 ottobre 1972, dipendente di Spafid Spa, che esprimerà in relazione alle deliberazioni sottoposte all'odierna assemblea il voto favorevole, oppure

REGISTRATO AD ANCONA

IL 3 MAGGIO 2022 AL

N. 3616 SERIE 1T

ESATTI € 400,00

dissenziente o alternativamente l'astensione rispetto alle specifiche deliberazioni;

- che con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 9.299.775,00 diviso in n. 9.299.775 azioni ordinarie prive di valore nominale;

- che, come risulta dal Foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", sono intervenuti n. 2 (due) azionisti rappresentanti complessivamente n. 5.980.300 (cinquemilioninovecentottantamilatrecento) azioni ordinarie pari al 64,306% delle n. 9.299.775 (novemilioniduecentonovantanovemilasettecentosettantacinque) azioni ordinarie in circolazione costituenti il capitale sociale e precisamente la Società Clabofin e la Società 4Aim Sicaf;

- che le azioni della Società sono negoziate presso Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che del Consiglio di Amministrazione sono collegati tramite videoconferenza il Presidente signor Bocchini Pierluigi ed i Consiglieri signori Bocchini Alessandro e Marcantognini Claudio;

- che del collegio sindacale sono collegati tramite videoconferenza il Presidente Storoni Luca ed i sindaci signori Giuliani Marco e Messina Paolo;

- che lo stesso Presidente ha accertato inequivocabilmente l'identità degli intervenuti e la loro legittimazione a partecipare alla presente assemblea.

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il Presidente comunica che l'unico soggetto che partecipa, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale, avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, è il socio di maggioranza "CLA.BO.FIN. S.r.l.", detentore di n. 5.641.050 (cinquemilioniseicentoquarantunomilacinquanta) azioni ordinarie pari al 60,66% (sessanta virgola sessantasei per cento) del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno ed espone ai presenti che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 8 aprile 2022, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra, redigendo la relativa relazione illustrativa, volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio stesso ed a fornire le necessarie informazioni affinché si possa pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

In particolare, la Relazione è stata redatta per illustrare la proposta di cui al

primo punto all'ordine del giorno in merito all'aumento del capitale sociale ed al riguardo fa presente che:

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno liberate da parte di Cla.Bo.Fin S.r.l. (che detiene n. 5.641.050 azioni ordinarie, corrispondenti al 60,66% del capitale sociale della Società) in denaro mediante utilizzo della riserva in conto futuro aumento di capitale della Società fino a corrispondente importo.

L'Operazione si qualifica, ai sensi della Procedura Parti Correlate, adottata dalla Società in data 24 febbraio 2015, come operazione con parti correlate (dal momento che Cla.Bo.Fin S.r.l. è società controllante Clabo). Si precisa, a tal proposito, che in data 8 aprile 2022 il Comitato Parti Correlate della Società ha rilasciato il proprio parere motivato positivo.

Ragioni dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione

Il prospettato Aumento di Capitale ha l'obiettivo di rafforzare la struttura patrimoniale dell'Emittente e si inserisce nell'ambito degli impegni assunti dalla Società nell'ambito dell'accordo con i propri istituti finanziari per la rimodulazione dei piani di rimborso dei finanziamenti in essere e l'erogazione di nuova finanza (di cui si rinvia al comunicato stampa del 1° febbraio 2022).

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il ricorso all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione sia lo strumento più idoneo per rafforzare la struttura patrimoniale della Società e che per tale motivo l'impegno dell'azionista Cla.Bo.Fin S.r.l. a sottoscrivere l'aumento di capitale mediante utilizzo della riserva conto futuro aumento di capitale per la somma corrispondente consentirebbe alla Società di ridurre gli impegni alla restituzione delle somme versate e di proseguire nel percorso di rafforzamento patrimoniale.

Criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione

Il Consiglio di Amministrazione propone di fissare un prezzo per azione, in relazione alle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, pari a Euro 2,67, di cui Euro 1,00 (uno virgola zero zero) al nominale ed Euro 1,67 (uno virgola sessantasette) a titolo di sovrapprezzo.

Tale prezzo di emissione delle azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento dell'approvazione dell'Operazione in sede consiliare, dei corsi di borsa del titolo Clabo S.p.A., comunque ferme restando le formalità e i limiti di legge.

Più nello specifico, è stato utilizzato come criterio di riferimento, al fine di ridurre gli effetti derivanti da fenomeni di volatilità e instabilità, la media ponderata dei prezzi ufficiali degli ultimi 3 mesi precedenti la data del 7 aprile 2022 (pari a Euro 2,67).

Si ricorda comunque che il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione nell'ambito degli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5, cod. civ., deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ., il quale, con riferimento al prezzo di emissione, statuisce che lo stesso debba essere determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Per le società le cui azioni non siano quotate su mercati regolamentati il prezzo di emissione delle azioni deve essere pertanto determinato in base al

valore del patrimonio netto, da intendersi come valore “economico” della Società, anche alla luce del complessivo contesto in cui l’Operazione di aumento di capitale si colloca.

Per gli emittenti le cui azioni siano ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati assimilabili agli stessi, quale è Clabò le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan, è peraltro prassi utilizzare quale metodo valutativo (ai fini della verifica del valore del proprio capitale) il metodo delle quotazioni di borsa (in quanto in grado di meglio fornire una valutazione continua degli emittenti).

In particolare, si ritiene che il criterio della quotazione di Borsa, quale criterio per la verifica circa la congruità del prezzo di emissione, costituisca il metodo più idoneo a fornire un’indicazione del reale valore economico del capitale della Società, in quanto il valore di negoziazione delle azioni esprime il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate, riflettendo le aspettative del mercato circa l’andamento economico e finanziario della Società.

In tale contesto si evidenzia che il prezzo di emissione è stato valutato anche tenendo conto della media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni dell’Emittente relativi ai sei mesi antecedenti la data dell’assemblea. Sul punto si segnala che, con riferimento al criterio dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre, anche richiamato dall’art. 2441, comma 6, cod. civ. per le società quotate in mercati regolamentati, la media ponderata delle azioni della Società registrata nel periodo di 180 giorni antecedenti la data dell’assemblea è pari a Euro 2,66.

Ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ., la congruità del prezzo di emissione delle azioni deve essere attestata dal Collegio Sindacale. Il parere sarà messo a disposizione degli azionisti nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge. Viene dato atto che il Collegio Sindacale ha già rinunciato ai termini di legge.

Si precisa inoltre che, come previsto dall’art. 3 della Procedura Parti Correlate, l’Aumento di Capitale è stato sottoposto al vaglio del Comitato Parti Correlate che ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’Operazione.

Il Presidente fa altresì presente all’assemblea che, qualora venisse deliberata la proposta di aumento del capitale ad euro 9.524.494,00 (novemilionicinquecentoventiquattromilaquattrocentonovantaquattro virgola zero zero) verrebbe modificato il primo comma dell’art. 5 dello Statuto Sociale come segue:

- Art. 5 – primo comma - Nuovo Testo

"Il capitale sociale è fissato in euro 9.524.494,00 (novemilionicinquecentoventiquattromilaquattrocentonovantaquattro virgola zero zero) ed è diviso in numero 9.524.494 (novemilionicinquecentoventiquattromilaquattrocentonovantaquattro) azioni prive del valore nominale."

Il presidente introduce quindi la trattazione del **secondo punto** all’ordine del giorno richiamando la summenzionata Relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, relativamente alla illustrazione delle modifiche da apportare allo statuto sociale al fine di recepire alcune indicazioni da parte di Borsa Italiana.

In particolare, fa presente che la proposta di modifica degli artt. 5, 9, 10, 11, 16, 18 e 28 dello Statuto Sociale si è resa necessaria al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan e dell'Advisor della Società da Nominated Advisor a Euronext Growth Advisor, avvenuto in data 25 ottobre 2021. Inoltre la modifica dell'art. 10 è volta ulteriormente a precisare che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del TUF, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del TUF.

Si passa, pertanto, in rassegna, alle singole modifiche e integrazioni allo statuto sociale che riguardano gli articoli 5, 9, 10, 11, 16, 18 e 28 ricordando che le stesse sono state evidenziate nella relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno predisposta dall'organo amministrativo e messa a disposizione dei soci con le modalità e nei termini di legge.

Si segnala infine che tutte le proposte di modifica statutaria non attribuiscono il diritto di recesso nei confronti di coloro che non abbiano concorso alla loro approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso previste dall'art. 2437 del codice civile.

Dopo breve discussione, l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Clabo S.p.A., udita l'illustrazione del Presidente, all'unanimità favorevolmente

DELIBERA

1) - di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato al Socio "Cla.Bo.Fin. S.r.l.", per un importo di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 224.719 (duecentoventiquattromilasettecentodiciannove) azioni con godimento regolare e avente le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione al prezzo unitario pari ad Euro 2,67 (due virgola sessantasette) per azione, di cui Euro 1,00 (uno virgola zero zero) al nominale ed Euro 1,67 (uno virgola sessantasette) a titolo di sovrapprezzo;

2) - di dare atto che le azioni di nuova emissione rivenienti dal deliberato aumento di capitale, vengono liberate da parte del Socio "Cla.Bo.Fin. S.r.l." in denaro mediante utilizzo della riserva in conto futuro aumento di capitale della Società fino a corrispondente importo di Euro 224.719,00 (duecentoventiquattromilasettecentodiciannove virgola zero zero);

3) - di modificare l'articolo 5, anche in relazione all'aggiornamento del valore del capitale sociale a seguito dell'aumento deliberato, e gli articoli 9, 10, 11, 16, 18 e 28 dello statuto sociale, al fine di recepire le indicazioni da parte di Borsa Italiana, così come sopra illustrate dal Presidente;

4) - di approvare il testo aggiornato dello Statuto Sociale che, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal signore costituito, al presente atto si allega sotto la lettera "**B**" per farne parte integrante e sostanziale anche se materialmente contenuto in un documento separato;

5) - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico,

previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore quattordici e trenta e l'atto solamente da me Notaio contestualmente sottoscritto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al signore costituito che lo approva.

Consta di due fogli scritti parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mia mano su pagine sei compresa la presente.

-----ANDREA SCOCCIANI NOTAIO-----

CLABO Spa

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2022

AZIONISTI

- CLABO.FIN. SRL (titolare di n. 5.791.050 azioni, pari al 68,45% del capitale sociale)

_____ presente

- 4AIM SICA

_____ presente

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- BOCCHINI PIERLUIGI

_____ presente

- BOCCHINI ALESSANDRO

_____ presente

- MARCANTOGNINI CLAUDIO

_____ presente

COLLEGIO SINDACALE

- STORONI LUCA

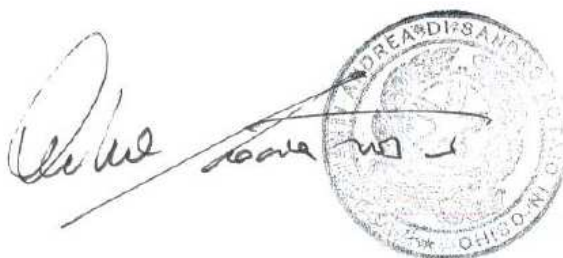
_____ presente

- GIULIANI MARCO

_____ presente

- MESSINA PAOLO

_____ presente

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "DIREZIONE SANITARIA" at the top and "CHIOGNETTO" at the bottom, with a central emblem.

del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Articolo 28

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della società, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.



Allegato "B" a n. 23640

Allegato "B" al n.

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

È costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale di "CLABO S.p.A."

Articolo 2

Sede sociale e domicilio soci

La società ha la sua sede legale nel Comune di Jesi (AN) all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia che all'Estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto esclusivo la produzione ed il commercio di attrezzature, di arredamenti e mobili, di banchi e impianti frigoriferi industriali e commerciali, di impianti speciali per il congelamento a basse temperature.

La Società può inoltre:

- compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, industriali, e finanziarie, mobiliari e immobiliari, che l'organo amministrativo ritiene necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;
- svolgere il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo dei soggetti nei quali partecipa ed il loro finanziamento in genere sotto qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi.

Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 9.524.494,00 (novemilionicinquecentoventiquattromilaquattrocentonovantaquattro virgola zero zero) ed è diviso in numero 9.524.494 (novemilionicinquecentoventiquattromilaquattrocentonovantaquattro) azioni prive del valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 26 agosto 2021, con verbale redatto dal Notaio Andrea Scoccianti, ha deliberato di conferire delega di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 26 agosto 2026 e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, conferendo al Consiglio di Amministrazione le facoltà sopra indicate.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranché, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, stabilendo quanto del prezzo di emissione imputare a capitale e quanto imputare a sovrapprezzo, con facoltà di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, o, quando applicabile, dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) in caso di delibere di emissione di

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 24

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.

Articolo 25

Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 26

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione

Articolo 22
Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile, e in particolare devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'oggetto sociale del presente statuto.

Articolo 23

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi degli artt. 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranché), anche al servizio di eventuali warrant, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Clabo S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, ferme restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della presente delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di sub delega, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie

derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

Il Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per massimi Euro 2.100.000,00 compreso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 840.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del codice civile, da riservare in sottoscrizione a investitori italiani ed esteri, qualificati e non qualificati ai sensi della disciplina applicabile entro il termine ultimo del 30 settembre 2021 a un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 2,50 per azione.

Il predetto Consiglio di Amministrazione tenutosi il 9 settembre 2021, ha altresì deliberato di emettere massimi n. 840.000 nuovi warrant denominati "Warrant Clabo 2021-2024" da abbinare gratuitamente a tutti coloro che sottoscriveranno gli aumenti di capitale di cui sopra e, per l'effetto di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per massimi nominali Euro 840.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 840.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del codice civile, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant Clabo 2021-2024".

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Articolo 6

Dati identificativi degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 7

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla

residuo nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 19

Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 20

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

Growth Milan attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente da Euronext Growth Milan.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non

normativa vigente.

La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 8

Finanziamento dei soci

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 10

OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni di cui all'art. 107 del TUF e le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia del 30% più una azione del capitale sociale o al possesso di diritti di voto in misura superiore al 30% più una azione dei medesimi, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'articolo 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF - (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia)

Quanto alla soglia rilevante delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata

ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 18

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché una dichiarazione rilasciata dal Euronext

consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge (ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all' articolo 147-quinquies, TUF) o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, nominato secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

Articolo 17

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno

con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo 9 dello statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

Articolo 11

Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" oppure "Corriere della Sera" oppure "Il Fatto Quotidiano" oppure "Avvenire" oppure "il Domani", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

È necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- b) cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- c) qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione). Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche Euronext Growth Milan e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 12

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante, che potrà essere presente in luogo diverso da quello del Presidente, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Nel caso in cui non siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, il verbale che sarà formalizzato, dovrà essere da loro sottoscritto ma la sottoscrizione potrà essere effettuata anche in un momento successivo oppure potrà essere sottoscritto esclusivamente dal notaio - salvo che questi a suo insindacabile giudizio non richieda anche la firma del presidente - nel caso di verbale in forma pubblica.

Articolo 13

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 cod. civ..

Articolo 14

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 15

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del

[illegible]